

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 25 novembre 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://www.gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2011.

Rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana pag. 3

ORDINANZA COMMISSARIALE 14 novembre 2011, n. 151.

Gestione integrata dei rifiuti pag. 4

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 6 ottobre 2011.

Integrazione della graduatoria per la selezione ed il finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale della Sicilia, da finanziarsi sulle risorse del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 1, 2 e 3 ed elenco degli interventi inammissibili . pag. 7

DECRETO 8 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Mandragora, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore. pag. 10

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 10 ottobre 2011.

Approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi a contributo per le spese di funzionamento alle imprese di distribuzione della stampa che operano in Sicilia . . pag. 11

Assessorato dell'economia

DECRETO 14 ottobre 2011.

Inserimento di consorzi e unioni di comuni nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale pag. 12

DECRETO 21 ottobre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011. pag. 13

DECRETO 21 ottobre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011. pag. 13

DECRETO 25 ottobre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011. pag. 17

DECRETO 25 ottobre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011. pag. 19

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 10 ottobre 2011.

Graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana . . . pag. 20

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DECRETO 21 novembre 2011.

Ulteriori modifiche al calendario venatorio 2011-2012.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale n. 19 del 10 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 12 agosto 2011;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge regionale (Disposizioni transitorie);

Visto il decreto n. 2709/2011 del 24 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 26 agosto 2011, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana, per l'esercizio venatorio 2011-2012, con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi;

Visto il decreto n. 629 del 24 agosto 2011 Provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale ambiente dell'Assessorato regionale del territorio, con il quale è stata valutata positivamente la proposta di calendario venatorio della Regione Sicilia e rilasciato ai fini della valutazione di incidenza per la stagione venatoria 2011-2012;

Viste le motivazioni che hanno indotto l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari a programmare l'esercizio venatorio all'interno delle aree siti Natura 2000 nelle isole minori, è legata alla legittima richiesta da parte dei cacciatori residenti nei comuni interessati di poter esercitare il prelievo venatorio programmato, compatibile con le esigenze di conservazione, come anche previsto dall'art. 1 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 33/97 e ss.mm.ii, all'assenza nel piano di gestione dei singoli siti di un divieto di caccia generalizzato, alla scarsa superficie disponibile per i cacciatori residenti nelle aree esterne ai siti Natura 2000, che comporterebbe una elevata concentrazione di cacciatori, e alla difficoltà oggettiva, per i residenti nelle isole minori, di poter esercitare il prelievo venatorio al di fuori dell'ambito territoriale di caccia in cui risiedono;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazioni e zone di protezione speciale" - che regola il rapporto tra i siti di Rete Natura 2000 e l'attività venatoria;

Vista la valutazione di incidenza relativa ai territori delle isole minori ed in particolare tra l'altro quella delle isole Pelagie, trasmessa all'Assessorato del territorio e dell'ambiente con nota n. 46400 del 7 settembre 2011 e successiva integrazione n. 49840 del 30 settem-

bre 2011 e riguardanti i siti natura 2000 (ITA020010 - ITA010002 - ITA010003 - ITA010004 - ITA010027 - ITA010019 - ITA010020 - ITA010020 - ITA010030 - ITA040001 - ITA040002 - ITA040013); quest'ultima consistente nelle cartografie dei territori delle isole in argomento, rappresentanti le superfici agro-silvo-pastorali ed i diversi vincoli e divieti di esercizio dell'attività venatoria;

Visto il decreto n. 742 dell'11 ottobre 2011, con il quale il dirigente generale del dipartimento ambiente dell'Assessorato regionale del territorio esprime parere favorevole per l'attività venatoria all'interno dei siti Natura 2000 - riguardanti la SIC ITA040002 compresa la ZPS,040013 "Arcipelago delle Pelagie - Area Marina e Terrestre e SIC ITA040001 "isola di Linosa" tutti ricadenti nell'ATC AG3, pur con le seguenti limitazioni riportate:

- La caccia nell'isola Lampedusa è consentita ai soli cacciatori residenti, prevedendo ulteriormente di autorizzare alla pratica dell'esercizio venatorio sul territorio dell'isola di Lampedusa i soli residenti nell'isola, non consentendo la caccia ai titolari di tesserino residenti nell'isola di Linosa, tenuto conto, per la singola giornata di caccia, dell'indice di densità venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti dal richiamato decreto ministeriale del 9 luglio 1993.
- La caccia nell'isola di Linosa è consentita ai soli cacciatori residenti, prevedendo ulteriormente di autorizzare alla pratica dell'esercizio venatorio sul territorio dell'isola di Linosa i soli residenti nell'isola, non consentendo la caccia ai titolari di tesserino residenti nell'isola di Lampedusa, tenuto conto, per la singola giornata di caccia, dell'indice di densità venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti dal richiamato decreto ministeriale del 9 luglio 1993.
- Nell'ambito territoriale di caccia AG3 sono confermati i divieti, le limitazioni e le disposizioni del calendario venatorio 2011-2012, consentendo l'attività venatoria nella fascia esterna ai 200 metri dal SIC/ZPS in deroga all'art. 2 del decreto n. 629/2011 del dipartimento regionale dell'ambiente.
- Fermo restando il divieto di caccia nelle aree previste dalle normative vigenti (Demanio forestale, fasce di rispetto dalle abitazioni e dalla viabilità, riserve naturali, ecc), si prescrivono seguenti ulteriori divieti e limitazioni:
 - divieto di caccia nell'isola di Lampedusa per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio Vecchio e nella parte di SIC-ZPS perimetrata nella cartografia acquisita con i pareri endoprocedimentali anzi riferiti, allegata in uno al presente provvedimento, ed individuata come "area SIC preclusa all'esercizio venatorio";
 - divieto di caccia nell'isola di Linosa, nell'area di "Arena bianca", come perimetrata nella cartografia acquisita con i pareri endoprocedimentali anzi riferiti, allegata in uno al presente provvedimento.
- Le prescrizioni sopra riferite dovranno altresì essere rese pubbliche secondo quanto disposto ai successivi artt. 7 e 8 del citato decreto n. 742.
- Sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti nei siti Natura 2000, nel rispetto delle misure di conservazione già emanate

dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con provvedimento del dirigente generale prot. n. 22738 del 31 marzo 2010, non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria alle seguenti specie, di cui alla citata nota, le cui popolazioni allo stato attuale risultano in declino o in un livello di conservazione non soddisfacente:

- Beccaccia (*Scolopax rusticola*)
 - Allodola (*Alauda arvensis*)
 - Quaglia (*Coturnix coturnix*)
 - Tortora (*Streptopelia turtur*).
- L'apertura della stagione venatoria 2011-2012 nelle isole Pelagie è consentita nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- dovranno essere rispettati i criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di IBA attualmente non rientranti in ZPS;
 - l'allenamento e l'addestramento dei cani è ammesso limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio;
 - è fatto divieto di portare ed utilizzare il furetto;
 - sino al 15 novembre la caccia è consentita solo da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto ed esclusivamente per il coniglio selvatico;
 - è fatto divieto di caccia sull'intero territorio dell'isola di Linosa per tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
 - chiusura della caccia a tutte le specie il 10 gennaio 2012, fatte salve le chiusure anticipate per singole specie previste dal calendario venatorio.
- La caccia all'interno del SIC-ZPS delle isole Pelagie è praticabile, nel rispetto delle norme e dei divieti vigenti (distanza dalle abitazioni e dalla viabilità, divieto di pratica nel Demanio forestale, riserva naturale, ecc) e di quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto n. 742, solo nelle aree specificatamente individuate, il cui perimetro deve essere appositamente cartografato in scala non inferiore a 1:10.000, e reso pubblico prima dell'apertura della stagione venatoria tramite deposito presso la Ripartizione faunistico venatoria provinciale di Agrigento appeso l'albo pretorio del comune di Lampedusa e Linosa, oltreché pubblicato nel sito web del dipartimento proponente e del comune di Lampedusa e Linosa e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
- Procedere (1° - art. 8), prima dell'apertura della stagione venatoria, alla tabellazione delle aree interdette per fini di protezione di cui all'art. 4 del citato decreto n. 742.
- Gli effetti (2° - art. 8) del prelievo della stagione venatoria 2011-2012 nelle aree SIC e ZPS di cui al decreto n. 742 dovranno essere appositamente monitorati tramite la raccolta dei dati di prelievo dei tesserini venatori. La raccolta dei dati deve essere effettuata entro il 31 marzo 2011 e resa disponibile preventivamente alla stesura del calendario venatorio 2012-2013.
- Il presente (3° - art. 8) provvedimento decreto n. 742 è rilasciato ai soli fini della valutazione di incidenza della stagione venatoria 2011/2012 dell'ATC AG3 e solo per le previsioni indicate negli elaborati presentati.

Vista la nota n. 53627 del 20 ottobre 2011 trasmessa dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, con la quale in riferimento al decreto n. 742 dell'11 ottobre 2011 trasmesso via e-mail, con il quale vengono evidenziate delle limitazioni e suggerimenti relativamente alla valutazione di incidenza dell'ATC AG3, prevedendo il divieto all'esercizio venatorio, anche in relazione alle misure di conservazione emanate dall'Assessorato regionale del territorio con nota del D.G. prot. n. 22738 del 31 marzo 2010, sembra eccessivo alla reale situazione, in quanto lo stesso calendario venatorio ne limita l'attività nel rispetto delle indicazioni dell'ISPRA del citato decreto n. 629 del 24 agosto 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale ambiente - Assessorato regionale del territorio, con il quale è stata valutata positivamente la proposta di calendario venatorio della Regione Sicilia per la stagione 2011-2012; e che pertanto venga rivista e/o vengano eliminati gli ulteriori divieti e limitazioni delle aree di cui agli allegati cartografici, nonché gli ulteriori divieti e limitazioni sopra indicati in quanto gli stessi non sono supportati da nessuna motivazione tecnico-scientifica;

Visto il decreto n. 790 di modifica ed integrazione del decreto n. 742 dell'11 ottobre 2011, con il quale il dirigente generale del dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio, accogliendo solo parzialmente le osservazioni effettuate da questa Amministrazione con la nota di cui sopra, esprime parere favorevole al prelievo venatorio alla beccaccia (*scolopax rusticola*), all'interno dei siti Natura 2000, e consentendo la caccia nelle isole Pelagie ai soli cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa tenuto conto, per singola giornata di caccia, dell'indice di densità venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti dal richiamato decreto ministeriale del 9 luglio 1993, pur con le limitazioni in esso confermate e riportate;

Visto il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 33/97 e s.m.i. che stabilisce "Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.";

Considerato opportuno procedere alle necessarie integrazioni al calendario venatorio, approvato con il decreto n. 2709/2011 del 24 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 26 agosto 2011, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana per l'esercizio venatorio 2011-2012, con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi;

Decreta:

Art. 1

Nell'ambito territoriale di caccia AG 3 sono confermati i divieti, le limitazioni e le disposizioni del calendario venatorio 2011-2012 e le ulteriori limitazioni e divieti previsti dal decreto n. 742 dell'11 ottobre 2010 e del decreto n. 790 di modifica appresso indicati:

- consentendo l'attività venatoria nella fascia esterna ai 200 metri dal SIC/ZPS in deroga all'art. 2 del decreto n. 629/2011 del dipartimento regionale ambiente.
- Fermo restando il divieto di caccia nelle aree previste dalle normative vigenti (Demanio forestale, fasce di rispetto dalle abitazioni e dalla viabilità, riserve naturali, ecc), si prescrivono i seguenti ulteriori divieti e limitazioni:
 - divieto di caccia nell'isola di Lampedusa per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio Vecchio e nella parte di SIC-ZPS perimetrata nella cartografia acquisita con i pareri endoprocedimentali anzi riferiti, allegata in uno al presente provvedimento, ed individuata come "area SIC preclusa all'esercizio venatorio" e la cui tabelazione sarà effettuata a cura dell'Assessorato regionale del territorio;
 - divieto di caccia nell'isola di Linosa, nell'area di "Arena bianca", come perimetrata nella cartografia acquisita con i pareri endoprocedimentali anzi riferiti, allegata in uno al presente provvedimento "area SIC preclusa all'esercizio venatorio" e la cui tabelazione sarà effettuata a cura dell'Assessorato regionale del territorio;
- Le prescrizioni sopra riferite saranno altresì rese pubbliche secondo quanto disposto ai successivi artt. 7 e 8 del decreto n. 742;
- Sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti nei siti Natura 2000, nel rispetto delle misure di conservazione già emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con provvedimento del dirigente generale prot. n. 22738 del 31 marzo 2010, non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria alle seguenti specie, di cui alla citata nota, le cui popolazioni allo stato attuale risultano in declino o in un livello di conservazione non soddisfacente:
 - Allodola (*Alauda arvensis*)
 - Quaglia (*Coturnix coturnix*)
 - Tortora (*Streptopelia turtur*).
- L'apertura della stagione venatoria 2011-2012 nelle isole Pelagie è consentita nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - dovranno essere rispettati i criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di IBA attualmente non rientranti in ZPS;
 - l'allenamento e l'addestramento dei cani è ammesso limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio;
 - è fatto divieto di portare ed utilizzare il furetto;
 - sino al 15 novembre la caccia è consentita solo da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto ed esclusivamente per il coniglio selvatico;
 - è fatto divieto di caccia sull'intero territorio dell'isola di Linosa per tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
 - chiusura della caccia a tutte le specie il 10 gennaio 2012, fatte salve le chiusure anticipate per singole specie previste dal calendario venatorio.
- La caccia all'interno del SIC-ZPS delle isole Pelagie è praticabile, nel rispetto delle norme e dei divieti

vigenti (distanza dalle abitazioni e dalla viabilità, divieto di pratica nel Demanio forestale, riserva naturale, ecc) e di quanto disposto dall'art. 4 del decreto n. 742, solo nelle aree specificatamente individuate, il cui perimetro deve essere appositamente cartografato in scala non inferiore a 1:10.000, e reso pubblico prima dell'apertura della stagione venatoria tramite deposito presso la Ripartizione faunistico-venatoria provinciale di Agrigento appeso nell'albo del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, l'albo pretorio del comune di Lampedusa e Linosa, oltreché pubblicato nel sito web del dipartimento regionale interventi strutturali e alimentari dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari e del comune di Lampedusa e Linosa e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

- Procedere (1° - art. 8 decreto n. 742), prima dell'apertura della stagione venatoria, alla tabellazione delle aree interdette per fini di protezione di cui all'art. 4 del citato decreto n. 742;
- Gli effetti (2° - art. 8 decreto n. 742) del prelievo della stagione venatoria 2011-2012 nelle aree SIC e ZPS di cui al presente decreto dovranno essere appositamente monitorati tramite la raccolta dei dati di prelievo dei tesserini venatori. La raccolta dei dati deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012 e resa disponibile preventivamente alla stesura del calendario venatorio 2012-2013.
- Il presente (3° - art. 8 decreto n. 742) provvedimento è rilasciato ai soli fini della valutazione di incidenza della stagione venatoria 2011/2012 dell'ATC AG3 e solo per le previsioni indicate negli elaborati presentati.

Art. 2

La caccia nelle isole Pelagie è limitata ai soli cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa tenuto conto, per singola giornata di caccia, dell'indice di densità venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti dal richiamato decreto ministeriale del 9 luglio 1993 con i limiti di cui all'art. 1 del presente provvedimento.

Art. 3

Nell'ATC AG 3, all'interno dei siti Natura 2000, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria alla Beccaccia (*scolopax rusticola*), limitando il carniere giornaliero ad un solo capo e quello stagionale ad un massimo di dieci capi a cacciatore. L'attività di caccia alla beccaccia è consentita nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 15,00, con i limiti di cui all'art. 1 del presente provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 21 novembre 2011.

D'ANTRASSI

(2011.47.3403)020